



Guida alla compilazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per il Personale TAB e CEL

L'assegno al Nucleo Familiare è un **sostegno economico** per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

L'importo dell'assegno è calcolato in base alla **tipologia del nucleo familiare**, del **numero dei componenti** e del **reddito complessivo** del nucleo.

I cittadini extracomunitari possono includere nel nucleo i familiari residenti in Italia o in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Il periodo di corresponsione dell'assegno va dal 1 Luglio al 30 Giugno. L'istanza deve essere **rinnovata ogni anno e ogni volta in cui si verificano variazioni** della composizione del nucleo familiare (variazioni per nascite, separazioni, divorzi, ecc.) e/o del reddito, che comportino comunque modifiche dell'importo dell'assegno. La comunicazione di variazione va presentata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.

Il diritto alla percezione dell'Assegno per il nucleo familiare spetta solo se la **somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare**. Se più persone nel nucleo hanno diritto all'Assegno, la domanda può essere presentata da una sola di esse. Nel caso di collaboratori coordinati e continuativi o liberi professionisti, la domanda va presentata direttamente all'INPS.

La richiesta di attribuzione o rideterminazione dell'assegno va inoltrata all'Ufficio Ordinamento Economico del Personale attraverso uno dei modelli presenti online al link: <https://www.unipg.it/personale-tab/trattamento-economico>.

- A. MODELLO DI DOMANDA DA UTILIZZARE**
 - a) **Modello di domanda**
 - b) **Figli nati fuori dal matrimonio - Erogazione al genitore convivente con i propri figli e dipendente dell'Università degli Studi di Perugia**
 - c) **Figli nati fuori dal matrimonio - Erogazione al genitore convivente con i figli, NON dipendente dell'Università degli Studi di Perugia**
- B. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**
- C. REDDITI DA CONSIDERARE AI FINI DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE**
 - a) **Redditi da lavoro dipendente e assimilati**
 - b) **Redditi soggetti a tassazione separata**
 - c) **Altri redditi**
 - d) **Redditi esenti**
 - e) **Redditi da non dichiarare**
- D. VERIFICHE E CONTROLLI**

A. MODELLO DI DOMANDA DA UTILIZZARE

Il modello di domanda, debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato o consegnato a mano all'Ufficio Ordinamento Economico del Personale, Piazza dell'Università 1 - Perugia, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità per ogni dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.

a) Modello di domanda

Questo modello deve essere utilizzato nella generalità dei casi di composizione del nucleo familiare e si trova al seguente link: [Modello di domanda](#).

b) Figli nati fuori dal matrimonio - Erogazione al genitore convivente con i propri figli e dipendente dell'Università degli Studi di Perugia

Questa casistica si rivolge ai dipendenti di questo Ateneo con figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori.

Il modello di domanda da utilizzare in questo caso è: "*Modello di domanda per genitori di figli nati fuori dal matrimonio*" scaricabile [qui](#).

c) Figli nati fuori dal matrimonio - Erogazione al genitore convivente con i figli, NON dipendente dell'Università degli Studi di Perugia

Questa modulistica, disciplinata dalla circolare INPS n. 36 del 19 marzo 2008, riguarda esclusivamente il dipendente universitario non coniugato e non convivente anagraficamente con il figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto da entrambi i genitori.

La domanda di assegno per il nucleo familiare può essere presentata dall'altro genitore purché convivente (**stessa residenza anagrafica**) con il figlio e purché non titolare di autonomo diritto all'assegno nucleo familiare.

Il reddito di riferimento diventa in questo caso il reddito del nucleo familiare convivente con il figlio. Il genitore convivente dovrà presentare il "Modello di domanda per genitori di figli nati fuori dal matrimonio e NON dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia" scaricabile [qui](#).

B. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La composizione del nucleo familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare:

Ne fanno parte:

- il richiedente;
- il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato);
- l'unito civilmente (ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76);
- i figli o equiparati* di età inferiore a 18 anni;
- i figli o equiparati* di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare (*Lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando: per i maggiorenni, certificazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie comprovante il riconoscimento dell'inabilità al 100% e per i minorenni, certificazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie, comprovante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.*);
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti;
- i familiari residenti in Italia di cittadino straniero;
- i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, di cittadino comunitario, di cittadino extracomunitario residente in Italia che sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due Stati membri dell'Unione Europea, di cittadino extracomunitario, residente in Italia, di Stato che ha stipulato con l'Italia convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, residenti nel paese extracomunitario convenzionato;
- Figli di genitori non coniugati (cd. "naturali").

Non fanno parte del nucleo:

- il convivente del richiedente**
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato; il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- l'unito civilmente sciolto dall'unione (art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76);
- i figli affidati all'ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
- i figli del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli ed equiparati* maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
- i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- i genitori e gli altri ascendenti.

* Gli equiparati ai figli legittimi sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori regolarmente affidati dai competenti organi ed i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente.

** Sono conviventi da contratto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

C. REDDITI DA CONSIDERARE AI FINI DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Si devono considerare tutti i redditi del richiedente e degli altri componenti del nucleo assoggettabili ad Irpef. L'anno di riferimento dei redditi da dichiarare è l'anno solare precedente la data di inizio del periodo annuale della domanda. Ad esempio: per la domanda relativa al periodo 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, il reddito da dichiarare è quello percepito nell'anno 2017.

La richiesta di assegno per periodi arretrati è possibile fino ai 5 anni antecedenti la data di presentazione della domanda. In questi casi dovrà essere compilato il modulo relativo a ogni anno per il quale vengono richiesti gli arretrati.

Redditi da dichiarare:

a) Redditi da lavoro dipendente e assimilati

Vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, pensione, da prestazioni temporanee percepiti in Italia o all'estero, compreso arretrati a tassazione separata, assegno mantenimento coniuge etc.

Vanno desunti dalle certificazioni fiscali (riprendendo l'esempio sopra riportato):

- Mod C.U. 2019 per i redditi 2018 – Punti 1, 2, 3, 4, 5, 481, 496, 497
- Mod 730/ 2018 - prospetto di liquidazione per i redditi 2018 - Punto 4.

b) Redditi soggetti a tassazione separata

Mod C.U. 2019 per i redditi 2018 – Punti 511, 512. Sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti.

c) Altri redditi

Negli altri redditi vanno indicati i redditi da fabbricati, (rivalutati al 5% e al lordo della eventuale detrazione relativa all'abitazione principale) da terreni e redditi da lavoro autonomo.

Vanno desunti dalle certificazioni fiscali:

- Mod 730/ 2019 - prospetto di liquidazione per i redditi 2018 - righe 1,2,3,5,6,7,147,148
- Modello Unico 2019 per i redditi 2018 – importi desumibili dai dati riportati nei singoli quadri

d) Redditi esenti

Devono essere indicati (es. punti 467, 469 modello C.U.) i redditi esenti da imposta soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se SUPERIORI complessivamente a € 1.032,91 (interessi bancari e postali, rendite da titoli, pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili; pensioni sociali, assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione o divorzio esclusa la parte di assegni destinata al mantenimento dei figli; ecc.).

e) Redditi da non dichiarare

- Trattamenti di fine rapporto comunque denominati, anticipazioni su TFR;
- Rendite vitalizie erogate dall'INAIL, pensioni di guerra, pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- Indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori inabili non deambulanti, ai pensionati per inabilità;
- Assegni periodici per il mantenimento dei figli;
- Assegni per il nucleo familiare.

D. VERIFICHE E CONTROLLI

Come previsto dal *Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive* dell'Università degli Studi di Perugia gli uffici dell'Amministrazione centrale sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il controllo si articolerà in due fasi:

1 ° fase

- controllo del nucleo familiare attraverso le informazioni fornite dal comune di residenza;
- controllo dei redditi dei componenti il nucleo attraverso le informazioni fornite dall'agenzia delle entrate competente per territorio;
- controllo presso il datore di lavoro dell'altro genitore che il medesimo non ha presentato richiesta di assegno nucleo familiare.

2 ° fase

Nel caso in cui dalle verifiche emergano incongruenze rispetto alla dichiarazione presentata che comportino una riduzione o addirittura l'azzeramento della somma attribuita per l'assegno nucleo, l'Università procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, fermi restando eventuali profili di rilevanza disciplinare relativi alle dichiarazioni mendaci prodotte.

CONTATTI:

Università degli Studi di Perugia
Ripartizione del Personale
Area Personale Tecnico Amministrativo
Ufficio Ordinamento Economico del Personale
Piazza dell'Università 1
06123 Perugia

Tel. 075 585 2260 – 2298

e-mail: ufficio.ordinamentoeconomico@unipg.it